

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro generale del ricorso, ordinanza n. 986/2020:

T.A.R. SICILIA, PALERMO, R.G. n. 1271/2020;

2. Nome del ricorrente:

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
SANGIORGIO	ANTONINO	SNGNNN59S21G377D

3. Indicazione dell'amministrazione intimata:

LA REGIONE SICILIA, in persona del legale Rappresentante *pro tempore*,

L'ASSESSORATO DELLA SALUTE PER LA REGIONE SICILIA, in persona del legale Rappresentante *pro tempore*,

IL DIPARTIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA, in persona del legale Rappresentante *pro tempore*, e nei confronti dei **DOTT.RI BIONDO ANTONINO E ORLANDO MARIA INES**

4. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

a) del DDG prot. 632 del 14 luglio 2020 dell'Assessorato della Salute della Regione Sicilia recante l'approvazione delle graduatorie definitive degli ambiti carenti di assistenza primaria 2020 e degli atti ivi richiamati;

b) dell'allegato B al DDG n. 632 del 14 luglio 2020 dell'Assessorato della Salute della Regione Sicilia "*graduatoria ambiti carenti di assistenza primaria anno 2020 (All.B)*" contenente l'elenco dei soggetti beneficiari del trasferimento nella parte in cui non comprende parte ricorrente;

b1) dell'allegato C al DDG n. 632 del 14 luglio 2020 dell'Assessorato della Salute della Regione Sicilia contenente la graduatoria definitiva nella parte in cui non attinge i soggetti controinteressati avendo dapprima escluso parte ricorrente;

b2) del DDG n. 710/2020 recante rettifica al solo allegato C del DDG 632;

b3) della graduatoria allegato C rettificata con DDG n. 710;

c) della nota prot. 0034962 dell'Assessorato della Salute della Regione Sicilia del 5 agosto 2020 relativa alla convocazione dei candidati vincitori per il 26 agosto 2020 l'attribuzione di incarico assistenza primaria per graduatoria anno relativa all'anno 2020;

d) della nota dell'Assessorato della Salute della Regione Sicilia relativa alla convocazione riservata ai soli medici che hanno fatto domanda di trasferimento ed inseriti nella graduatoria definitiva approvata con D.D.G. n. 632 del 14 luglio 2020, nella parte in cui non include parte ricorrente tra i soggetti convocati per la scelta;

e) della nota prot. 35692 dell'Assessorato della Salute della Regione Sicilia dell'11 agosto 2020 avente ad oggetto il riscontro all'istanza di accesso agli atti proposta da parte ricorrente, nella parte in cui trasmette la nota prot. 0034409 con la quale viene disposto che "*il dott. Sangiorgio Antonino è stato titolare di assistenza primaria presso l'ambito di Solarino dell'ASP di Siracusa del 05/02/14 al 12/11/18 e in atto risulta iscritto negli elenchi di assistenza primaria presso l'ambito territoriale di Montalbano Elicona dell'ASP di Messina dal 13/11/18; pertanto non risulta in possesso del requisito di due anni di iscrizione al momento dell'istanza di trasferimento*";

f) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente che si manifesti lesivo per il ricorrente e di cui ci si riserva l'impugnazione mediante motivi aggiunti

4bis. Sintesi del ricorso

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA
RICORSO**

nell'interesse del Dott.

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
SANGIORGIO	ANTONINO	SNGNNN59S21G377D

rappresentato, difeso e meglio generalizzato, per mandato speciale in calce al presente ricorso, dall'Avv. Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V) che dichiara di ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax 090/8960421 o agli indirizzi di posta elettronica santi.delia@avvocatosantidelia.it o pec avvsantidelia@cnfpec.it elettivamente domiciliato in Palermo presso lo studio dell'Avv. Manfredi Brancato, via Ludovico Ariosto, 29 – 90144.

- ricorrente -

CONTRO

LA REGIONE SICILIA, in persona del legale Rappresentante *pro tempore*,

L'ASSESSORATO DELLA SALUTE PER LA REGIONE SICILIA, in persona del legale Rappresentante *pro tempore*,

IL DIPARTIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA, in persona del legale Rappresentante *pro tempore*,

- resistenti -

e nei confronti

dei Dott.ri Biondo Antonino e Orlando Maria Ines

per l'annullamento, in parte qua, previa misura cautelare

a) del DDG prot. 632 del 14 luglio 2020 dell'Assessorato della Salute della Regione Sicilia recante l'approvazione delle graduatorie definitive degli ambiti carenti di assistenza primaria 2020 e degli atti ivi richiamati;

b) dell'allegato B al DDG n. 632 del 14 luglio 2020 dell'Assessorato della Salute della Regione Sicilia "graduatoria ambiti carenti di assistenza primaria anno 2020 (All.B)" contenente l'elenco dei soggetti beneficiari del trasferimento nella parte in cui non comprende parte ricorrente;

b1) dell'allegato C al DDG n. 632 del 14 luglio 2020 dell'Assessorato della Salute della Regione Sicilia contenente la graduatoria definitiva nella parte in cui non attinge i soggetti controinteressati avendo dapprima escluso parte ricorrente;

b2) del DDG n. 710/2020 recante rettifica al solo allegato C del DDG 632;

b3) della graduatoria allegato C rettificata con DDG n. 710;

c) della nota prot. 0034962 dell'Assessorato della Salute della Regione Sicilia del 5 agosto 2020 relativa alla convocazione dei candidati vincitori per il 26 agosto 2020 l'attribuzione di incarico assistenza primaria per graduatoria anno relativa all'anno 2020;

d) della nota dell'Assessorato della Salute della Regione Sicilia relativa alla convocazione riservata ai soli medici che hanno fatto domanda di trasferimento ed inseriti nella graduatoria definitiva approvata con D.D.G. n. 632 del 14 luglio 2020, nella parte in cui non include parte ricorrente tra i soggetti convocati per la scelta;

e) della nota prot. 35692 dell'Assessorato della Salute della Regione Sicilia dell'11 agosto 2020 avente ad oggetto il riscontro all'istanza di accesso agli atti proposta da parte ricorrente, nella parte in cui trasmette la nota prot. 0034409 con la quale viene disposto che "il dott. Sangiorgio Antonino è stato titolare di assistenza primaria presso l'ambito di Solarino dell'ASP di Siracusa del 05/02/14 al 12/11/18 e in atto risulta iscritto negli elenchi di assistenza primaria presso l'ambito territoriale di Montalbano Elicona dell'ASP di Messina dal 13/11/18; pertanto non risulta in possesso del requisito di due anni di iscrizione al momento dell'istanza di trasferimento";

f) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente che si manifesti lesivo per il ricorrente e di cui ci si riserva l'impugnazione mediante motivi aggiunti.

PREMESSE:

0. Il precedente su identica fattispecie già deciso positivamente da codesto On.le TAR e il reiterato errore dell'Assessorato della Salute.

Il caso è identico a quello trattato lo scorso anno e deciso in fase cautelare, con ordinanza confermata in appello, da codesto On.le T.A.R. (Ord. **n. 991/2019**). L'Assessorato, tuttavia, nonostante tale esito sfavorevole, persiste nella propria illegittima interpretazione.

1. La procedura di trasferimento impugnata.

L'Assessorato della Salute per la regione Sicilia, con Decreto n. 3030 del 10 aprile 2020, bandiva una procedura per la copertura degli ambiti carenti di assistenza primaria per la Sicilia.

Il Dott. Sangiorgio, quale medico di assistenza primaria, dall'anno 2014 si trova a svolgere servizio in Sicilia e, nella specie, ha prestato servizio dal 5 febbraio 2014 al 12 novembre 2018 presso l'Asp di Siracusa (ambito di Solarino) e dal 13 novembre 2018 ad oggi è in servizio presso l'ambito di Montalbano Elicona.

Egli, avendo anzianità tale da possedere un punteggio utile per ottenere il trasferimento, presentava istanza per partecipare a tale procedura ambendo, in particolare ad essere trasferito presso l'ambito di Patti.

All'esito di tale procedura, nonostante con il suo punteggio (75) parte ricorrente avrebbe avuto diritto ad essere collocato utilmente nella graduatoria finale e ad ottenere l'ambito di Patti (non essendo tale sede stata scelta da nessuno della graduatoria per i trasferimenti, **doc. 5**), egli veniva illegittimamente escluso dalla graduatoria per "mancanza dei requisiti". Il posto a Patti, dunque, veniva poi attribuito attingendo dalla graduatoria deteriore rispetto a quella dei trasferimenti denominata "Titolari C" (**doc. n. 6**).

Per tale ragione, il dott. Sangiorgio, in data 7 luglio 2020 inoltrava alla Regione Sicilia una nota a mezzo pec (**doc. n. 7**) con la quale richiedeva chiarimenti sulla motivazione dell'esclusione.

L'Amministrazione non provvedeva a riscontrarla.

Così, con successiva istanza a mezzo di altro procuratore (**doc. n. 7bis**), parte ricorrente reiterava la richiesta di chiarimenti e, l'Assessorato, con nota dell' 11 agosto 2020 (dopo l'assegnazione dei posti per trasferimento) riscontrava tale nota sostenendo che il ricorrente "risulta iscritto negli elenchi di assistenza primaria presso l'ambito territoriale di Montalbano Elicona dell'ASP di Messina dal 13/11/18; pertanto non risulta in possesso del requisito di due anni di iscrizione al momento dell'istanza di trasferimento" (**doc. n.8**).

Tale esclusione, invero, deriva dall'illegittima applicazione, come accennato già censurata da codesto On.le T.A.R. (**doc. n.13**), da parte dell'Assessorato resistente della "vecchia" e non più vigente previsione dell'art. 34 del CCNL di categoria che, nella sua precedente formulazione, prevedeva che i medici di assistenza primaria che volessero usufruire di tale procedura dovessero essere iscritti "rispettivamente da almeno due anni e da almeno 4 anni nell'elenco di provenienza". Tuttavia, la norma appena citata è stata integrata con l'Accordo Collettivo Nazionale del 21 giugno 2018 il quale, con l'art. 5, modificava il sopracitato art. 34 dell'ACN 23 marzo 2005, prevedendo invece che "possono concorrere al conferimento degli incarichi: a) per trasferimento, i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria iscritti da almeno due anni in un elenco della Regione che pubblica l'avviso e quelli iscritti da almeno quattro anni in un elenco di altra Regione".

Ed infatti, il bando di concorso all'art. 2 lettera B recita che possono concorrere al conferimento degli ambiti sopra elencati, secondo il seguente ordine di priorità: "per trasferimento, i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria iscritti da almeno due anni in un elenco della Regione Siciliana e quelli iscritti da almeno quattro anni in un elenco di altra Regione, che al momento dell'attribuzione dell'incarico non svolgano altra attività, a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, eccezione fatta per attività di continuità assistenziale".

Perciò, il requisito necessario per partecipare alla procedura di trasferimento non era più l'essere da almeno due anni nell'elenco di provenienza ma, bensì, in un qualsiasi elenco della Regione (da almeno 2 anni).

2. Il precedente su identica fattispecie già deciso positivamente da codesto On.le TAR e il reiterato errore dell'Assessorato della Salute.

2.1. La fattispecie che ci occupa è **identica** a quella già decisa da codesto On.le TAR con ordinanza **n. 991/2019** in relazione alla procedura di trasferimento per le zone carenti relativamente all'anno 2019, nell'ambito della quale era stato escluso un altro candidato per le stesse ragioni rassegnate all'odierno ricorrente.

Codesto On.le Collegio, in accoglimento dell'istanza cautelare chiari che "il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti appaiono assistiti da sufficiente fumus boni iuris in relazione alla censura con cui parte ricorrente, in assenza di controdeduzioni da parte dell'Avvocatura distrettuale dello Stato (costituita con atto di mera forma), lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 34, come modificato dall'art. 5 dell'A.C.N. del 21 giugno 2018; Considerato infatti che, malgrado nelle premesse del decreto impugnato (pag. 34 G.U.R.S. n. 20 del 15 maggio 2019) correttamente si dia atto e si riporta il testo dell'art. 34, comma 5, dell'A.C.N. 23 marzo 2005, come sostituito dall'art. 5 dell'A.C.N. 21 giugno 2018 [ai sensi del quale possono concorrere al conferimento degli incarichi: a) per trasferimento, i medici titolari a tempo indeterminato di assistenza primaria iscritti da almeno due anni in un elenco della regione che pubblica l'avviso e quelli iscritti da almeno quattro anni in un elenco di altre regioni], all'art. 2 comma 1 lett. b) dello stesso decreto viene previsto, in modo distonico, che possano concorrere al conferimento "b) i medici che risultino iscritti in uno degli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria della

Regione siciliane e quelli già inseriti in un elenco di assistenza primaria di altra regione a condizione che risultino iscritti rispettivamente da almeno due anni e da almeno quattro anni nell'elenco di provenienza", così riproponendo sostanzialmente il contenuto del precedente A.C.N. del 2005 ed obliterando quindi le modifiche, che appaiono sostanziali (e non meramente terminologiche), apportate con il nuovo A.C.N. in data 21 giugno 2018".

Grazie a tale provvedimento, quel ricorrente veniva reinserito nella graduatoria nella posizione a lui spettante e, in esecuzione del provvedimento giudiziale del T.A.R., l'Amministrazione provvedeva al suo trasferimento presso l'ambito cui aspirava.

2.2. Nonostante la grave illegittimità commessa dall'Assessorato e nonostante a seguito dell'ordinanza soprarichiamata l'Amministrazione abbia provveduto al trasferimento del ricorrente, tale ordinanza veniva appellata innanzi al C.G.A.

Tuttavia, la difesa erariale, evidentemente consapevole della fondatezza del giudizio di primo grado e dell'illegittima esclusione dalla procedura di quel ricorrente, **alla camera di consiglio del 13 novembre 2019, all'esito della discussione, rinunciava all'appello cautelare proposto, essendo pacifico** (come lo è nel caso che ci occupa) che parte ricorrente fosse certamente in possesso dei requisiti richiesti per il trasferimento e del punteggio utile a collocarlo alla posizione utile in graduatoria in forza dell'anzianità di servizio frattanto acquisita (si veda screenshot verbale udienza doc. n. 10).

Per quanto sopra esposto, anche alla luce del precedente reso su identica fattispecie da codesto On.le TAR, l'esclusione comminata dall'Assessorato è certamente illegittima e va annullata per i seguenti

MOTIVI

I. VIOLAZIONE DELL'ART. 2 LETTERA B DEL BANDO (DDG N. 303/2020). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 34, MODIFICATO DALL'ART. 5 DELL' A.C.N. DEL 21 GIUGNO 2018. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Come anticipato in premesse, l'esclusione di parte ricorrente dalla procedura di trasferimento risulta illegittima nella parte in cui l'Assessorato della Salute ha applicato illegittimamente la non più vigente disciplina dell'art. 34 dell'ACN 2005.

In particolare, la lex specialis, nelle proprie premesse prevedeva espressamente che tale procedura di copertura degli ambiti carenti fosse effettuata **"visto l'Art. 5 dell'ACN 21 giugno 2018 che sostituisce l'art. 34 e definisce le nuove procedure per l'assegnazione degli ambiti carenti di assistenza primaria e di quelli che si renderanno disponibili nel corso dell'anno, individuati dalle Aziende sulla base dei criteri di cui all'art. 33"** e **"visto l'art. 34, comma 6, dell'A.C.N. 23 marzo 2005, come sostituito dall'art. 5 dell'A.C.N. 21 giugno 2018, ai sensi del quale medici già titolari di incarico di assistenza primaria a tempo indeterminate possono concorrere all'assegnazione solo per trasferimento"**.

Il bando perciò, veniva pacificamente e correttamente impostato sull'applicazione della nuova previsione dell'art. 34, ai sensi del quale, per ottenere il trasferimento era necessario **"essere iscritti da almeno due anni in un elenco della regione"** requisito di cui parte ricorrente è ampiamente in possesso essendo iscritto negli elenchi della regione dal 2014.

Al contrario, invece, la **precedente previsione** dell'ACN 23 marzo 2005 oggi riformata ed inopinatamente applicata dall'Assessorato per escludere parte ricorrente, prevedeva che: **"possono concorrere al conferimento degli incarichi negli ambiti territoriali carenti resi pubblici secondo quanto stabilito dal comma 1: a) i medici che risultano già iscritti in uno degli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria della Regione che ha pubblicato gli ambiti territoriali carenti e quelli già inseriti in un elenco di assistenza primaria di altra Regione, ancorché non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria regionale, a condizione peraltro che risultino iscritti, rispettivamente, da almeno due anni e da almeno 4 anni nell'elenco di provenienza e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, eccezion fatta per attività di continuità assistenziale"**.

È di tersa evidenza la differenza fra la precedente previsione e quella riformata laddove la contrattazione collettiva ha evidentemente voluto preferire i candidati con maggiore servizio nella Regione e non nel singolo ambito.

E ciò appare evidentemente logico proprio al fine di evitare che, un medico iscritto negli elenchi della Regione da soli due anni e che abbia prestato servizio per tali primi due anni sempre presso il medesimo ambito, possa essere preferito ad altro candidato che, magari, è iscritto negli elenchi della Regione da 20 anni ma si trovi da meno di due anni nell'ultimo ambito di titolarità.

Perciò, nonostante la sopracitata previsione della lex specialis (quella riformata dall'ACN 21 giugno 2018) ed **un conforme bando di concorso che regola la procedura**, parte ricorrente veniva escluso, in applicazione di

una clausola della contrattazione collettiva ormai modificata e contraria alle stesse disposizioni della lex specialis.

Ed infatti, parte ricorrente che, come anticipato è dal 2014 iscritto negli elenchi della regione Sicilia, ha pieno diritto di essere inserito in graduatoria tra i beneficiari della procedura e, peraltro, con il punteggio derivante dall'anzianità di servizio sino ad oggi maturata avrebbe potuto ottenere la sede dallo stesso ambito (Patti) giacchè nessuno degli altri concorrenti della graduatoria da cui illegittimamente è stato escluso e denominata "TRASFERIMENTI" ha optato per tale sede. La sede di Patti, difatti, come anticipato, è stata rimessa in disponibilità per i soggetti inseriti nella graduatoria da cui attingere in via deteriore rispetto a quella dei "TRASFERIMENTI" e denominata con la lettera "C". I controinteressati, difatti, sono proprio collocati in tale diversa graduatoria cui, appunto, si attinge solo deteriormente rispetto all'esaurimento della prima.

Essendo il dott. Sangiorgio iscritto nell'elenco dell'ambito di provenienza (Montalbano) solo dal mese di novembre 2018, ai sensi **della vecchia norma** non avrebbe avuto diritto al trasferimento mentre invece, stante **la sostanziale modifica della stessa tramite l'integrazione dell'ACN del 21 giugno 2018**, che prevede l'iscrizione di due anni in un **elenco della regione, egli ha oggi diritto a beneficiare della procedura in forza del proprio punteggio che, essendo pari a 75 punti lo vedrebbe collocato in posizione utile in graduatoria con la possibilità di ottenere l'ambito di Patti.**

2. Né, d'altra parte, possono esservi dubbi sull'errore commesso dall'Assessorato nell'interpretazione della clausola del bando peraltro conforme all'ACN in vigore.

Che dovesse essere computato il servizio presso la Regione e non presso il singolo ambito si evince da un ulteriore aspetto e l'immagine di seguito riportata può far comprendere quanto appena chiarito.

graduatoria

AMBITI CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA ANNO 2020 (ALL. B)
GRADUATORIA DEFINITIVA TRASFERIMENTI

N	NOMINATIVO	DATA DI NASCITA	ANZIANITA' DI SERVIZIO	DATA LIMITE	TOTALE MESI
1	VASILE SALVO	20/01/1954	07/12/1994	04/06/2020	306
2	COSTA MARIA PIA	12/07/1959	01/06/2004	04/06/2020	192
3	MONREALE MAURIZIO	23/09/1958	28/03/2007	04/06/2020	158
4	SEQUENZIA ANGELICA CONCETTA	05/12/1956	27/10/2008	04/06/2020	139

La graduatoria, come si vede, contiene solo la somma dell'anzianità maturata dai candidati alle dipendenze della Regione Sicilia proprio in applicazione del **nuovo** art. 34 comma 7 per cui "i medici di cui al comma 5, lettera a) sono graduati in base all'anzianità di incarico a tempo indeterminato di medico di assistenza primaria".

È la conferma, dunque, che l'Assessorato, persino nel computo dei punteggi, ha correttamente utilizzato sempre la "nuova" fonte della contrattazione collettiva tranne che per la valutazione del biennio per cui è causa.

Ove, difatti, l'Assessorato avesse utilizzato anche al fine dell'elaborazione dei punteggi la previgente previsione, la stessa graduatoria avrebbe dovuto avere due distinte colonne, anziché una sola, per il punteggio di anzianità: uno per la permanenza in Sicilia e uno per l'ultima sede (cfr. **graduatoria 1 marzo 2018**). Il nuovo comma 8, invece, a differenza del previgente, eliminando il riferimento all'anzianità di iscrizione nell'elenco di provenienza (che a sua volta è eliminato dai requisiti di ammissione) recita "i medici di cui al comma 5, lettera b) sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri: a) punteggio riportato nella graduatoria regionale di cui all'articolo 15". Il citato art. 15 del nuovo A.C.N. del 21 giugno 2018 prevede che "i medici da incaricare per la medicina generale sono tratti da una graduatoria per titoli, di validità annuale, predisposta a livello regionale dall'Assessorato alla Sanità con procedure informatiche tese allo snellimento burocratico e al rispetto dei tempi".

Preso atto di ciò non v'è dubbio che il requisito sulla base del quale i candidati dovevano essere gradati (ed ammessi) fosse quello della mera appartenenza ai ruoli della Regione Sicilia, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 34 ACN del 21 giugno 2018 che, lo si ripete, recita che "possono concorrere al conferimento degli incarichi: a) per trasferimento, i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria iscritti da almeno due anni in un elenco della Regione..." e non invece in quello dell'ambito provenienza previsto dalla disciplina ormai non più in vigore.

Perciò l'Amministrazione vuole e disvuole, vuole applicare la nuova formulazione dell'art. 34 applicandola per il conferimento dei punteggi ed indicandola espressamente nel bando, oltre a richiamarla nelle premesse del D.A. e la disvuole negando la partecipazione nella parte in cui applica invece la disciplina non più in vigore cagionando un danno in capo a parte ricorrente.

II. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 34, MODIFICATO DALL'ART. 5 DELL' A.C.N. DEL 21 GIUGNO 2018. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

1. La nota di riscontro dell'Assessorato e l'erronea interpretazione della norma da applicare.

2.1. In subordine, qualora l'Assessorato ritenga di avere applicato la norma così come correttamente riformata, in ogni caso l'interpretazione rassegnata è certamente errata.

Difatti, non residua alcun dubbio in ordine all'unica interpretazione effettuabile sulla norma da applicare e dunque sul fatto che il candidato dovesse essere iscritto *“da almeno due anni in un elenco della Regione Siciliana”* e per tale intendendosi che il candidato dovesse essere in un qualsiasi elenco della Regione Sicilia da almeno due anni.

Ed invece nonostante la sussistenza della precedente ed identica fattispecie relativa ai trasferimenti per l'anno 2019, già decisa da codesto On.le TAR, la nota di riscontro resa dall'Assessorato farebbe (illegittimamente) intendere che parte ricorrente dovesse essere iscritto da almeno due anni nel medesimo ambito (Montalbano). Come anticipato, così non è in quanto l'essere iscritto per due anni in un elenco della Regione, come richiesto dalla norma oggi applicabile, è aspetto completamente diverso da quello per cui il medico sia iscritto nel medesimo elenco.

Ed infatti, se come si evince dalla nota dell'Assessorato il requisito per partecipare alla procedura dovrebbe essere quello di essere iscritto da almeno due anni in uno stesso elenco della Regione, tale previsione sarebbe, quindi, perfettamente coincidente con l'espressione contenuta nel precedente A.C.N. 23/03/05 ovvero *“essere iscritto da almeno due anni nell'elenco di provenienza”*.

A questo punto però, davvero non si comprende per quali ragioni la contrattazione collettiva abbia chiaramente e formalmente mutato il tenore letterale della norma sostituendo alle parole *“elenco di provenienza”* quelle *“elenco della Regione”*.

Appare evidente la volontà della contrattazione collettiva di modificare il dettato letterale di tale norma in modo da poter garantire a chi, come parte ricorrente, iscritto nell'elenco **regionale da 6 anni ma a Montalbano da meno di due anni**, potesse avere comunque, meritatamente, la possibilità di usufruire del trasferimento.

Diversamente infatti, in applicazione della precedente previsione normativa (difatti così è accaduto), un medico con più di 6 anni di servizio come il dott. Sangiorgio ben poteva essere scavalcato da altro candidato **con soli due anni di servizio in Regione ma che avesse trascorso tale periodo in un unico ambito!!!!**

La *ratio legis* è chiara, tranciante.

Per usufruire del trasferimento è necessario avere l'iscrizione nell'elenco della Regione e non può esservi nessuna diversa interpretazione, nemmeno tramite l'inconferente e a dir poco coraggioso tentativo effettuato dall'Assessorato nella nota del 3 agosto 2020.

Infatti, dalla piana lettura della norma oggi vigente (appunto l'art. 34, così come modificato dall'art. 5 A.C.N. 21/06/2018), non v'è alcun dubbio che **“possono concorrere al conferimento degli incarichi: a) per trasferimento, i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria iscritti da almeno due anni in un elenco della Regione che pubblica l'avviso”**.

Ma v'è più.

Si noti altresì, l'articolo indeterminativo “un” e non, ad esempio, l'uso di un'espressione con la quale si specifica “determinando” l'elenco di provenienza, quale potrebbe essere “dall'elenco corrispondente al ruolo ambito”.

La norma, non lo si vuole ripetere, non prevede che l'iscrizione per due anni sia effettuata nello stesso elenco ma, invece, in “UN” (INDETERMINATIVO E DUNQUE QUALSIASI) elenco della Regione e per tale, debba intendersi l'elenco della Regione giacché, viceversa, la contrattazione collettiva o avrebbe lasciato la previsione precedente la quale prevede l'iscrizione **per due anni nell'elenco di provenienza o lo avrebbe specificato**. Ed invece, dalla contrattazione collettiva è stata espressamente eliminata la previsione *“elenco di provenienza”* proprio in ragione della volontà di modificarla in *“un elenco della regione”*. Senza la parola *“provenienza”* è pacifico che il dott. Sangiorgio non dovesse avere i due anni nell'elenco di Montalbano quanto, invece, due anni nell'elenco della Regione.

D'altra parte, i criteri esegetici della norma, come insegna la più recente giurisprudenza della Cassazione, escludono l'accesso alla via dell'interpretazione sistematica e, perciò, non dovrebbe essere necessario ricordare a parte resistente che *“la norma giuridica deve essere interpretata, innanzi tutto e principalmente, dal punto di vista letterale, non potendosi al testo attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse”, pertanto, nell'ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, merce l'esame complessivo del testo, della mens legis, specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma, così come inequivocabilmente espressa dal legislatore; soltanto qualora la lettera della norma medesima risulti ambigua (e si appalesi altresì infruttuoso il ricorso al predetto criterio ermeneutico sussidiario), l'elemento letterale e l'intento del legislatore, insufficienti in quanto utilizzati singolarmente, acquistano un ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico, cosicché il secondo funge da criterio comprimario e funzionale ad ovviare all'equivocità del testo da interpretare”* (Cass., 26 gennaio 2012, n. 1111; da ultimo sezione II, sentenza 6 novembre 2015, n. 22701).

In ragione di quanto appena dedotto, non pare esservi dubbio che le ragioni utilizzate dall'Assessorato sul punto siano assolutamente inconducibili e l'esclusione del ricorrente evidentemente illegittima.

2.2. Altro elemento che risulta confermare in maniera tranciante che la posizione ermeneutica assunta dall'Assessorato è assolutamente errata, è evincibile anche dalla graduatoria provvisoria redatta dall'Assessorato che di seguito si riporta.

Come si evince, nell'ultimo riquadro indicato dalla freccia rossa è presente la somma dei mesi di servizio presso la Regione (Mesi Reg. Sic.) e non presso il singolo ambito.

Perciò, non v'è dubbio che il biennio di cui i candidati debbano essere in possesso fosse relativo al servizio espletato in un qualsiasi ambito nell'intera Regione e non, invece, ad un singolo ambito.

**AMBITI CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA ANNO 2020 (ALL. B)
GRADUATORIA PROVVISORIA TRASFERIMENTI**

N	NOMINATIVO	DATA DI NASCITA	ANZIANITA' DI SERVIZIO	DATA LIMITE	MESI REG. SIC.
1	VASILE SALVO	20/01/1954	07/12/1994	14/05/2020	305
2	COSTA MARIA PIA	12/07/1959	01/06/2004	14/05/2020	191
3	MONREALE MAURIZIO	23/09/1958	01/04/2007	14/05/2020	157
4	SEQUENZA ANGELICA CONCETTA	05/12/1956	27/10/2008	14/05/2020	139
5	LAURIOLA CARMINE	23/12/1974	01/12/2008	14/05/2020	137
6	PISCIONERI ILARIO	28/09/1957	26/11/2009	14/05/2020	126
7	TROVATO VENERA	12/04/1962	31/12/2009	14/05/2020	124
8	MESSINA GIUSEPPA	31/08/1964	10/05/2010	14/05/2020	120
9	SAYA ANTONIO	26/01/1965	23/09/2010	14/05/2020	116
10	BAGGIERI SEBASTIANO SALVATORE	08/06/1968	05/10/2010	14/05/2020	115

Tale specificazione non è invece presente nella graduatoria definitiva laddove è stato solo indicato “Totale mesi” ma, in ogni caso, identici sono i mesi di servizi assegnati a ciascun candidato ivi inseriti e, ovviamente, riferiti alla somma del servizio prestato presso l'intera Regione.

La graduatoria, dunque, contiene solo la somma dell'anzianità maturata dai candidati alle dipendenze della Regione Sicilia (o di altra Regione), proprio in applicazione del **nuovo** art. 34 comma 7 (e del bando di concorso che comunque è lex specialis ed a tutto voler concedere andava in ogni caso applicato) per cui *“i medici di cui al comma 5, lettera a) sono graduati in base all'anzianità di incarico a tempo indeterminato di medico di assistenza primaria”*.

ISTANZA CAUTELARE

Per i motivi sopra spiegati, il contenzioso che ci occupa, come confermato da codesto On.le TAR che si è **già pronunciato positivamente su identica fattispecie (ord. n. 991/2019)** è naturalmente connaturato con la necessità di essere definito in fase cautelare essendo, viceversa, impossibile attendere l'esito del giudizio di

merito per la difficoltà di prevedere i danni che non solo parte ricorrente ma anche l'Amministrazione rischia di subire da uno stravolgimento postumo della graduatoria che solo un provvedimento cautelare di codesto On.le T.A.R. potrebbe evitare. In data 26/08/2020 è avvenuta la convocazione degli ambiti da assegnare per graduatoria.

Nella specie, la sede di Patti (2 posti) ambita dal ricorrente è stata scelta da due colleghi Biondo Antonino (punti 73,95) e Orlando Maria Ines (punti 68,20) **che, tuttavia, non hanno ancora preso servizio.**

I candidati assegnatari della sede ambita, difatti, hanno tre mesi per provvedere ad aprire lo studio presso la sede assegnata ragion per cui, senza un provvedimento cautelare, si rischia il consolidarsi di posizioni illegittime che creerebbero danni al ricorrente e ai soggetti controinteressati.

Si ribadisce inoltre l'aspetto per cui, tramite il (re)inserimento del ricorrente in graduatoria, egli otterrebbe il posto ambito (**Patti**) in ragione del fatto che nessun altro candidato in tale graduatoria aveva optato per tale sede che, difatti, è stata poi offerta ai pretendenti graduati nella diversa e deteriore graduatoria di cui alla lettera "C".

A parere di chi scrive, peraltro, la misura cautelare richiesta è persino la più idonea anche per il precipuo interesse dell'Amministrazione, giacché, l'integrazione della graduatoria, eviterebbe ripercussioni sulla stessa impossibili da prevedere dopo che gli assegnatari apriranno, fattivamente, i loro studi di nuova titolarità entro i 3 mesi di Legge. In ipotesi di accoglimento del ricorso giudiziale proposto successivamente a tale lasso di tempo e quando si potrà verificare che parte ricorrente aveva diritto al secondo posto in graduatoria, si verrebbero a stravolgere tutte le posizioni dei beneficiari che nelle more avevano ottenuto il trasferimento ingenerando un caos inutile e foriero di certo contenzioso.

L'interesse al ricorso ed alla misura cautelare è, quindi, immediato e va tutelato **immediatamente** anche al fine di evitare inutili pregiudizi ad altri candidati.

Per quanto sopra premesso,

SI CHIEDE

che codesto On.le T.A.R., previo accoglimento dell'istanza cautelare, voglia annullare i provvedimenti in epigrafe e disporre la reintegrazione di parte ricorrente all'interno della graduatoria d'interesse mediante l'attribuzione del punteggio a lui spettante (75 punti) e, per l'effetto ordinare all'Amministrazione resistente di provvedere al trasferimento del dott. Sangiorgio presso l'ambito cui avrebbe diritto in forza del proprio punteggio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che per la presente controversia è dovuto un c.u. di € 325,00 trattandosi di materia relativa al pubblico impiego.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Messina, 2 settembre 2020

Avv. Santi Delia

5. Elenco nominativo dei controinteressati indicati all'interno della graduatoria definitiva ([link](#))

5bis. Elenco nominativo dei controinteressati indicati all'interno della graduatoria definitiva dei soggetti trasferiti ([link](#))

6. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerche ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Lazio - Roma " della sezione "T.A.R.";

7. La presente notificazione per pubblici proclami ex art. 52 c.p.a. è stata autorizzata dalla Sez. I del T.A.R. Sicilia con ordinanza n. 986/2020 ([link](#));

8. Testo integrale del ricorso ([link](#)).